

NUOVI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 124/2017, c.d. "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", si prospettano alcune novità per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi.

Il professionista deve comunicare al proprio cliente per scritto (anche solo via email) un preventivo di spesa, seppure di massima, in relazione all'incarico ricevuto, specificando anche le spese previste per l'esecuzione del medesimo.

La norma non prevede una sanzione per l'inadempimento ma la violazione può comportare problemi al momento dell'incasso della parcella. Il professionista può stipulare una assicurazione contro il rischio del mancato incasso delle proprie competenze laddove il cliente è moroso.

COSA PREVEDE LA NORMA

In particolare la norma, in vigore dal 29 agosto 2017, dispone che:

- il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- il professionista deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La novità, consiste dunque nell'obbligo di fornire il preventivo in forma scritta o digitale.

OBBLIGO DI PREVENTIVO ANCHE SOLO DI MASSIMA

Tanto premesso, la disposizione prevede altresì che in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale con un preventivo di massima che:

- deve essere adeguato all'importanza dell'opera;
- va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'ipotesi del preventivo "di massima", è da ritenersi debba riferirsi alle ipotesi in cui non è possibile individuare al momento del conferimento dell'incarico, con precisione, il

compenso, poiché mancano alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale sono disponibili.

Ciò non di meno si rende necessario fornire al cliente un importo orientativo del corrispettivo, precisando, inoltre, che ad esso devono aggiungersi, ad esempio, la quota del 4% della cassa professionale (o della gestione separata INPS) e l'IVA con l'aliquota del 22%.

SPESE SOSTENUTE IN RAGIONE DELL'INCARICO

Se sono previste spese da sostenersi nell'esecuzione dell'incarico, anche queste devono essere segnalate nel preventivo: si tratta, ad esempio, di oneri amministrativi per l'esecuzione della pratica o di tributi connessi alla pratica medesima.

Inoltre, laddove sono previste o prevedibili trasferte del professionista, le modalità di rimborso devono essere indicate nel preventivo di spesa o, quanto meno, individuate puntualmente (il cliente si farà carico delle spese di biglietto aereo o treno, pernottamento in albergo e pasti). Sul punto si fa presente che a seguito delle recenti modifiche normative, nell'interesse (fiscale) sia del committente (se titolare di partita IVA) sia del professionista, è opportuno che le spese di vitto e alloggio siano sostenute direttamente dal committente e non sostenute dal professionista e riaddebitate al committente.

IL PREVENTIVO DEVE ESSERE SCRITTO O DIGITALE

La locuzione "scritto o digitale" del preventivo è stata prevista con decorrenza 29 agosto 2017.

È da ritenersi che le forme in cui si possa soddisfare l'obbligo in argomento siano:

- un contratto sottoscritto dalle parti (come normalmente avviene soprattutto se si tratta di prestazioni di tipo periodico);
- un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente;
- uno scambio di email che abbia i contenuti richiesti dalla legge (individuazione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso).

PREVENTIVO DI MASSIMA PER GLI AVVOCATI

Il comma 141, lett. d) precisa che per gli avvocati è necessaria la predisposizione di un preventivo di massima in forma scritta anche in assenza di una espressa richiesta del cliente.

CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DEL PREVENTIVO SCRITTO

La legge di conversione ha eliminato il passaggio presente nel decreto legge con il quale si prevedeva che "L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista."

Resta il fatto che in mancanza di preventivo scritto il cliente, successivamente alla conclusione dell'incarico, potrebbe contestare l'importo addebitato dal professionista con la conseguenza che sarà demandato al giudice la individuazione del compenso equo. Ed infatti, non si può dubitare che un compenso spetti comunque al professionista che ha portato a conclusione l'incarico anche in mancanza di preventivo, tuttavia essendo state abrogate, come noto, le tariffe professionali, non vi sono più punti di riferimento codificati per l'individuazione dei compensi professionali.

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Con riferimento agli oneri informativi sui titoli posseduti, il comma 152 prevede l'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi al fine di garantire massima trasparenza verso gli utenti. La norma in esame non indica, tuttavia, quando tale obbligo debba essere assolto (ad esempio, al primo rapporto con il cliente oppure nel momento del conferimento dell'incarico).

Il professionista, al fine di incentivare la concorrenza come previsto dall'art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012 contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, ha la possibilità di pubblicizzare:

- attività professionale;
- specializzazioni e titoli professionali posseduti;
- struttura dello studio;
- compensi delle prestazioni.

Le predette informazioni possono essere rese con ogni mezzo, pur nel rispetto dell'obbligo di verità, trasparenza e correttezza. Esse inoltre non possono risultare equivoche / ingannevoli / denigratorie.

COPERTURA ASSICURATIVA

In materia di polizza professionale il comma 26, pur salvaguardando la libertà contrattuale delle parti, prevede la necessità che l'assicurazione contenga un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro 10 anni successivi e relative a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa. Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative già in corso di validità al 29.8.2017 consentendo su richiesta del contraente la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere. Quanto sopra si riferisce all'obbligo da parte del lavoratore autonomo di provvedere alla stipula di una copertura assicurativa dei "danni" conseguenti all'esercizio della professione. Si rammenta che nell'ambito della Legge n. 81/2017, c.d. "Jobs act autonomi" è stata disposta l'integrale deducibilità delle spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.